

**IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1584 del 11 Settembre 2020

**Concessione e contestuale liquidazione dei contributi ai sensi dell'Ordinanza 23/2019, a favore dei richiedenti indicati in ALLEGATO 1, relativamente al pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2018 in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna.**

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visti inoltre:**

- l'articolo 1, comma 359 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 secondo il quale *"I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito*

della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge”;

- l'articolo 11, comma 3-quater del Decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016, n. 21 il quale prevede che “3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.”
- il Decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2017;
- l'art.1, comma 726 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale testualmente recita “726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2019;
- il Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto la proroga di tale termine al 31.12.2020;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la delibera dell'ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione”, aggiornato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019 a titolo “Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna”;

**Preso atto** che:

- a) i beneficiari di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento hanno dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
  - di avere stipulato un contratto di finanziamento con l'istituto di credito;
  - di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Ordinanza 23/2019;
- b) gli importi richiesti e i requisiti di ammissibilità sono altresì dichiarati dalle certificazioni emesse dagli Istituti di credito competenti ed allegate alle domande di contributo;

**Considerato che** al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei presupposti per il rilascio dei contributi, si provvederà ad effettuare attività di controllo anche con metodo a campione;

**Verificato** che, è stata acquisita e conservata agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria, Dott. Enrico Cocchi:

- la documentazione di riferimento delle domande nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase istruttoria;
- la documentazione relativa alle verifiche amministrative previste per le imprese richiedenti il contributo;

**Dato atto che:**

- è stato acquisito il codice COR, rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 per le imprese richiedenti il contributo;
- l'art. 83, c. 3 lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avente ad oggetto “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136*”, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011, stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

**Ritenuto** di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato 1 - *Elenco domande ammesse in conformità con Ordinanza n. 23/2019*;

**Valutato che** in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla concessione e liquidazione delle istanze indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corrispondendo l'importo a fianco di ciascuna partitamente indicato, quale 85% dell'importo assegnato di euro **4.360,41**, per una somma complessiva di euro € **3.706,35**;

**Preso atto:**

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia – Romagna D.L. 74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto – legge 06 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122;
- che la copertura finanziaria è assicurata dall'ordinanza n. 23/2019 con uno stanziamento di 3.507.400,00 utilizzato secondo le seguenti evidenze contabili:
  - totale dei contributi liquidati                      euro 1.926.869,57
  - disponibilità residua attuale                      euro 1.580.531,41;
- che la suddetta somma concessa di euro 3.706,35 trova capienza nelle risorse attualmente disponibili;

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122;

**DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente richiamati, con riferimento ai maggiori oneri maturati in conseguenza della sospensione delle rate di cui in premessa:

1. di prendere atto che in riferimento alle procedure di concessione e liquidazione dei contributi sono state espletate le procedure di verifica di cui all'Ordinanza n. 23/2019;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'**Allegato 1 - Elenco domande ammesse in conformità con Ordinanza n. 23/2019**;

3. di assegnare per ogni domanda ammessa ed indicata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato, la somma complessiva corrispondente a euro **4.360,41**;
4. di concedere per ogni domanda ammessa ed indicata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato, la somma complessiva corrispondente a euro **3.706,35**, quale 85% dell'importo assegnato, la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di € 3.507.400,00 previsto dall'Ordinanza n. 23/2019;
5. che tale contributo sarà sottoposto alle verifiche di controllo anche con metodo a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
6. di liquidare la somma complessiva di euro **3.706,35** secondo quanto partitamente indicato a fianco di ciascun beneficiario riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia - Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122;
7. di dare atto che si rimanda a successivo provvedimento la corresponsione della restante parte pari al 15%, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 23/2019 e verificata la disponibilità delle risorse nel fondo;
8. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna,
9. di trasmettere all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, l'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per procedere all'erogazione delle somme di cui al punto 6 del presente decreto;
10. di dare atto infine che, copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 - Elenco domande ammesse in conformità con Ordinanza n. 23/2019**

<b>Prot. Istanza</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Contributo concesso</b>	<b>Contributo da liquidare (85%)</b>
PG/2019/0828651		2.185,80	1.857,93
PG/2019/0754080		381,79	324,52
PG/2019/0834832		1.080,86	918,73
PG/2019/0763611		711,96	605,17
	<b>TOTALE</b>	<b>4.360,41</b>	<b>3.706,35</b>